

**Decisione n. 35 del 22 luglio 2022**

**OGGETTO: Sig. (OMISSIS) domiciliato presso l'Avv. (OMISSIS)– Comune di (OMISSIS)–  
Richiesta di riesame ex art. 25, comma 4 della legge 241/1990 e successive modifiche ed  
integrazioni - (202215424).**

**IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE**

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

**VISTA** la nota trasmessa via pec in data 01/06/2022 ed acquisita al protocollo n. 905 del 03/06/2022, con la quale il Sig. (OMISSIS) ha chiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del diniego espresso dal Comune di (OMISSIS) con nota prot. 2736 del 11/05/2022 alla, propria istanza del 7/12/2021 volta ad accedere alla seguente documentazione: Licenza - Cila – SCIA e permessi a costruire inerenti il fabbricato e terreno attiguo di cui al fg. (OMISSIS) (in origine contraddistinti da unica particella (OMISSIS)) di proprietà dei Signori (OMISSIS);

**RITENUTO** di dover procedere in via preliminare, alla verifica della ammissibilità del ricorso con riferimento all'ambito di competenza di questa Difesa Civica, alla scadenza dei termini e alla mancata presentazione di ricorso al TAR;

**ACCERTATO CHE** sussistono tutti i requisiti di ammissibilità;

**RILEVATO** inoltre che il ricorso è stato regolarmente notificato al Comune di (OMISSIS);

**VISTA** la citata nota prot. 2736 del 11/05/2022, con la quale il Comune di (OMISSIS) ha negato l'accesso per le seguenti motivazioni: “non si riscontrerebbe allo stato un interesse diretto, concreto e attuale, che giustifica la richiesta” senza argomentare in ordine alla assenza dei presupposti legittimanti l'accesso ma limitandosi a richiamare l'opposizione del contro interessato (basato sulla circostanza che la nuova particella (OMISSIS) su cui insiste il fabbricato non confina con la particella (OMISSIS) di proprietà dell'istante) ed un parere del Garante della Privacy il cui contenuto non è esplicitato né è altrimenti rinvenibile;

**VISTA** la nota prot. n. 983 del 22/06/2022 con la quale questa Difesa Civica, prima di esaminare nel merito la questione, ha invitato il Comune di (OMISSIS) a controdedurre, nel termine di venti giorni, in relazione alle argomentazioni addotte dall'istante;

**PRESO ATTO** che il Comune di (OMISSIS) non ha risposto nei termini indicati;

**CONSIDERATO CHE** ai sensi dell'art. 22, L. 241/1990, comma 1, lett. *b*), l'accesso agli atti amministrativi è consentito a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o



Il Difensore Civico

diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

**CHE** in ambito edilizio, tale interesse qualificato è stato riconosciuto dalla giurisprudenza in capo al proprietario vicino, nel caso in cui la richiesta sia finalizzata all'accertamento della conformità alle norme edilizie e urbanistiche delle opere realizzate su terreni adiacenti. In altri termini il proprietario dell'immobile vicino, quando faccia valere l'interesse ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche, ha il diritto di accedere agli atti abilitativi ed alle pratiche edilizie relative all'immobile confinante (TAR Campania Salerno 15/10/2020, n. 1423). Tale posizione, in quanto qualificata e differenziata e non meramente emulativa o preordinata ad un controllo generalizzato dell'azione amministrativa, basta ai sensi dell'art. 22 della L. 241/1990 a legittimare il diritto di accesso alla documentazione amministrativa richiesta (Consiglio di Stato 14/05/2010, n. 2966).

**VALUTATO** che, a sostegno del proprio interesse alla ostensione della documentazione richiesta l'istante, ha prodotto una perizia tecnica di parte nella quale il geometra incaricato afferma in sostanza che:

- a) sino all'anno 2001 la particella (OMISSIS) di proprietà dell'istante confinava con la particella (OMISSIS) di proprietà dei Signori (OMISSIS);
- b) a seguito di intervento edilizio la particella (OMISSIS) veniva frazionata in due: la (OMISSIS) (dove insiste il fabbricato) e la (OMISSIS) relativa al lotto di terreno libero;
- c) sia come proprietà sia come entità urbanistica, la particella (OMISSIS) (derivante appunto dal frazionamento della particella (OMISSIS) che confinava con la (OMISSIS) di proprietà dell'istante) attualmente lotto libero (confinante con la (OMISSIS)) non può essere considerata come entità indipendente dalla n. (OMISSIS) (anch'essa derivante dal frazionamento della particella (OMISSIS) che confinava con la (OMISSIS) di proprietà dell'istante) attualmente lotto edificato (NON più confinante con la (OMISSIS));

**CHE** la perizia prodotta è finalizzata esclusivamente a sostenere il permanere dello status di "confinante" anche dopo il frazionamento della particella (OMISSIS) trattandosi per costante giurisprudenza di condizione sufficiente a legittimare l'accesso;

**CONSIDERATO**, tuttavia, che non appare condivisibile l'affermazione sulla interdipendenza delle due particelle in quanto affermazione che non sembra poggiare né su presupposti tecnici e/o legislativi né su presupposti logici;

**CHE** di conseguenza, il fabbricato di cui si richiedono i titoli edilizi, in quanto insistente sulla particella (OMISSIS), non può essere considerato, né di fatto lo è, confinante con la particella (OMISSIS) di proprietà dell'istante;

**VALUTATO** che l'esigenza rappresentata dall'istante di verificare la cubatura del fabbricato sembrerebbe derivare dal timore che il fabbricato in questione abbia usufruito di una cubatura proporzionata alla dimensione della particella originaria e non già a quella della particella derivante dal contestuale frazionamento;



Il Difensore Civico

**CHE** da tale circostanza potrebbe derivare un non corretto frazionamento suscettibile di creare pregiudizio all'istante;

**CHE**, ove ricorra tale ipotesi, questa debba essere espressamente esplicitata dall'istante nella richiesta di accesso a sostegno della sussistenza di un interesse diretto concreto ed attuale;

**RITENUTO**, per quanto sopra esplicitato, che allo stato non sussistono in capo all'istante tutti i presupposti giuridici ed un interesse diretto, concreto e attuale all'ostensione della documentazione oggetto di accesso;

*Tutto ciò premesso*

### **DECIDE**

- l'istanza di riesame del denegato accesso documentale presentata dal Sig. (OMISSIS) domiciliato presso l'Avv. (OMISSIS), volta ad ottenere copia della documentazione specificata in premessa allo stato rigettata;
- è fatto salvo il diritto dell'istante di riformulare la richiesta di accesso agli atti esplicitando l'interesse diretto concreto ed attuale a sostegno della propria istanza.
- la presente Decisione è comunicata all'Istante e al Comune di (OMISSIS).

**Il Difensore Civico Regionale  
(Avv. Giandonato Morra)**

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.